

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

“VADEMECUM TUTOR ESTERNO/ AZIENDALE”

Sono un'impresa, voglio saperne di più:

INDICE:

- 1. *Alternanza Scuola-Lavoro: cos'è?***
- 2. *Alternanza Scuola-Lavoro: come si fa?***
- 3. *Vantaggi per le imprese***
- 4. *Domande e risposte ai quesiti più frequenti***

Alternanza Scuola-Lavoro: cos'è?

L'Alternanza Scuola-Lavoro, resa obbligatoria dalla legge “la Buona Scuola”, è *un percorso formativo co-progettato da scuole e imprese* per aiutare i giovani ad acquisire competenze e orientamenti fondamentali per il proprio futuro professionale.

La Legge 145 del 30 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2019) interviene sui percorsi di ASL (Alternanza Scuola-Lavoro) previsti dalla Legge 107/2015 modificandoli. Con il comma 784 della Legge di bilancio il legislatore modifica la denominazione dell'ASL, che dal 1 gennaio 2019 diventa “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”. Alla modifica del nome si aggiunge la riduzione del numero di ore obbligatorio, che dall'anno scolastico 2018/19 diventano 210 per il triennio degli Istituti professionali, 150 per quello degli Istituti tecnici e 90 per quello dei Licei.

Un efficace strumento per acquisire conoscenze e competenze specifiche

L'Alternanza Scuola lavoro è una modalità didattico-formativa per licei, istituti tecnici e professionali. **È un percorso formativo progettato insieme da imprese e scuole** per aggiungere alle conoscenze di base competenze attuali e spendibili nel lavoro. La quotidianità lavorativa diventa momento importante e complementare per la propria formazione, può creare e sviluppare competenze innovative.

Una modalità innovativa per avvicinare i giovani al mondo del lavoro

I percorsi in Alternanza Scuola Lavoro si articolano in periodi di formazione scolastica e periodi di formazione “sul campo”, secondo logiche di apprendimento graduale, e costituiscono un ottimo “ponte” fra sistema formativo e sistema lavorativo

Un'importante alleanza tra scuola e impresa

La scuola si apre al territorio per intercettare al meglio le esigenze del sistema socio-economico. I giovani si avvicinano al mondo lavorativo con una preparazione sempre più qualitativa e in linea con quanto richiede il mercato del lavoro.

Un'alleanza del territorio

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, nella prospettiva di continuare a rafforzare il raccordo tra il sistema dell'istruzione e della formazione e del sistema imprenditoriale attraverso l'organizzazione di azioni di sistema finalizzate a migliorare i percorsi di alternanza scuola lavoro e l'orientamento al lavoro, ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con le direzioni regionali di INPS, INAIL e Ufficio Scolastico Regionale.

Alternanza Scuola-Lavoro: come si fa?

1. Cosa: definiamo le competenze cioè cosa possiamo far fare agli studenti?

Quando si progetta con la scuola un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro è importante porsi una domanda:

“Cosa posso insegnare?”

“Come aiutare gli studenti a passare dal sapere teorico al saper fare pratico?” “Quali sono le competenze che posso contribuire a sviluppare negli studenti?”

“Cosa posso fargli fare?”

Solo partendo da quello che gli studenti concretamente faranno è possibile costruire con la scuola un percorso per raggiungere insieme, e per gradi, la performance attesa. È quindi utile fare un coordinamento interno all'azienda, coinvolgendo l'ufficio Risorse Umane e consultando i responsabili dei vari reparti, per capire se e dove ci sono spazi per attività di alternanza e per accogliere eventualmente studenti in tirocinio nelle proprie strutture.

Nel corso degli anni si è alimentato il grosso equivoco, soprattutto all'interno delle scuole, per cui “Alternanza Scuola-Lavoro” sia sinonimo di “Stage” o “Tirocinio”.

Sebbene questa sia una modalità particolarmente virtuosa ed efficace di progettare l'Alternanza Scuola-Lavoro, occorre fare un po' di chiarezza:

- il Tirocinio (o Stage - questi sì che sono sinonimi!) è un periodo che lo studente passa in azienda per conoscere da vicino l'organizzazione aziendale e sperimentarsi nella pratica quotidiana di mansioni di lavoro, supervisionato da un tutor dell'azienda

- l'Alternanza Scuola-Lavoro **è un percorso didattico**, che comprende anche attività svolte a scuola, progettato in accordo con operatori del mondo del lavoro, per il potenziamento di competenze coerenti con il profilo in uscita dello studente, che può prevedere il tirocinio come momento applicativo complementare alla didattica.

L'Alternanza Scuola-Lavoro quindi non è solo un tirocinio; intenderla così è riduttivo e inefficace!

2. Chi: individuiamo l'istituto con cui collaborare

Una volta che si hanno chiare le proprie disponibilità si procede a individuare un istituto scolastico con cui avviare una collaborazione che, preferibilmente, potrà rimanere stabile nel tempo.

Non c'è nulla di male nel selezionare gli istituti del proprio territorio e stabilire una collaborazione preferenziale con quelli che garantiscono proattività, collaborazione e che sono più vicini alla propria tipologia di business. Questo è uno degli aspetti fondamentali per far sì che l'Alternanza Scuola-Lavoro valorizzi le sue ricadute positive per azienda e studenti.

All'interno di ogni istituto è presente almeno un insegnante referente dell'Alternanza Scuola-Lavoro che ha il compito di fare da raccordo tra i docenti e le imprese.

Chi ti può aiutare:

Le Camere di commercio sono chiamate a svolgere diversi compiti per favorire l'incontro tra sistema formativo e sistema del lavoro tra cui:

- diffondere la conoscenza del tessuto produttivo e dei settori trainanti dell'economia locale
- essere di supporto nel progettare e attuare i percorsi formativi
- tenere il [Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro](#)

Per facilitare il funzionamento dell'Alternanza Scuola Lavoro è stato istituito il [Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro](#), si tratta di "un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza".

L'adesione all'Alternanza da parte del sistema lavorativo è facoltativa.

3. Come: progettiamo con la scuola il percorso di alternanza

Una volta definiti ambiti aziendali e modalità di alternanza possibili, si prende contatto con il Referente dell'Alternanza della scuola selezionata e si avvia il processo di co-progettazione dell'intervento formativo. È importante sottolineare che la responsabilità del percorso di alternanza è in capo alla scuola; l'azienda collabora attivamente mettendo a disposizione strutture e risorse umane per il raggiungimento dell'obiettivo formativo condiviso e quindi l'acquisizione delle competenze individuate per ciascuno studente.

Il contributo dell'azienda va oltre il singolo percorso di alternanza; la scuola trae da questo continuo confronto i contenuti delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro.

4. Durante: realizziamo e monitoriamo le attività

Si tratta, paradossalmente, della fase più semplice di tutto il percorso.

L'unica raccomandazione è che referente scolastico e referente aziendale collaborino proattivamente per garantire lo svolgimento delle attività progettate e il rispetto dei tempi prefissati, confrontandosi ogni volta che se ne avverte la necessità.

5. Alla fine: valutiamo le nuove competenze acquisite

L'osservazione della performance è il solo modo per riconoscere l'effettivo possesso di una competenza e poterla certificare.

Nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro la valutazione è a cura del docente che si occupa della realizzazione delle diverse attività a scuola o che verifica i risultati dell'attività autonomamente svolta dallo studente. Spesso, il tutor aziendale è chiamato a esprimere una propria valutazione sull'operato dello studente a partire da una griglia di valutazione fornita dalla scuola.

La valutazione delle singole prestazioni svolte in o con l'azienda, sarà utilizzata dai docenti per la valutazione complessiva dell'apprendimento e per la certificazione delle competenze.

6. Adempimenti: Indicazioni operative

1. Sottoscrizione convenzione e progetto formativo

Sottoscrizione della convenzione con l'Istituzione scolastica, in cui l'impresa dichiara la propria disponibilità ad accogliere gli studenti per determinati periodi di apprendimento presso le proprie strutture.

La convenzione è il documento con cui è sottoscritta la partnership tra scuola e impresa e normalmente è riferita ad una pluralità di studenti.

Ad essa è quindi allegato un **progetto formativo** per ciascuno degli studenti che l'azienda intende ospitare in alternanza, in cui saranno specificati le caratteristiche del percorso di alternanza e gli obiettivi di apprendimento.

Approfondimenti: Elementi necessari

I dati essenziali che devono emergere dalla convenzione e dai progetti formativi ad essa allegati sono:

- anagrafica della scuola e della struttura ospitante
- il numero degli studenti coinvolti e l'indirizzo di studi da essi frequentato
- tipologia delle attività che lo studente svolgerà all'interno della struttura ospitante durante il periodo di alternanza
- la durata del singolo percorso formativo in alternanza
- identificazione dei referenti di scuola e impresa (tutor interno scolastico e tutor aziendale) coinvolti nella co-progettazione e nella realizzazione delle attività.
- informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare a) l'Istituzione scolastica dovrà specificare le attività di formazione già svolte dagli studenti e allegare i relativi attestati che dovranno riportare nel modo più preciso possibile i dettagli dei contenuti trattati; b) l'impresa dovrà stabilire, sulla base degli attestati, l'eventuale necessità di formazione integrativa secondo lo specifico profilo di rischio
- strutture e know how (cioè spazi, attrezzature, ecc.) messi a disposizione dalla struttura ospitante
- obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e del soggetto ospitante
- modalità di valutazione dello studente sulle conoscenze/competenze acquisite

2. Individuazione tutor

Individuazione di un tutor (detto tutor esterno o tutor aziendale) con la funzione di raccordo tra l'impresa e la scuola. Tale tutor potrà essere un dipendente oppure individuato tra collaboratori esterni all'impresa.

Nonostante la normativa non preveda limiti numerici precisi, è opportuno che il rapporto numerico tra tutor aziendale e studenti in alternanza sia adeguato a garantire un efficace supporto agli studenti nello svolgimento delle attività.

In particolare, il tutor aziendale (detto anche tutor esterno) ha il compito di:

- co-progettare insieme al tutor scolastico (detto anche tutor interno) il **percorso formativo** personalizzato in alternanza, individuando obiettivi coerenti con il piano di studi dello studente, modalità di svolgimento del percorso e di rilevazione degli esiti di apprendimento
- affiancare e assistere lo studente all'interno dell'azienda
- accogliere lo studente, favorendone l'inserimento in azienda
- garantire la formazione sui rischi specifici aziendali
- organizzare l'attività dello studente nel contesto operativo in base al progetto formativo concordato
- redigere un report finale sull'attività dello studente, fornendo alla scuola gli elementi utili a valutare l'efficacia del percorso e i risultati raggiunti dallo studente.

3. Attribuzione attività

Attribuzione allo studente delle attività programmate.

L'Alternanza non configura un rapporto di lavoro.

Non devono essere assegnati allo studente compiti lavorativi in sostituzione di personale interno all'azienda né applicati criteri di produttività.

4. Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Premessa: ai fini di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro, pur rimanendo giuridicamente tali, sono soggetti equiparabili ai lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i). Spetta, pertanto, all'Istituzione scolastica che li ha in carico l'onere di verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dei percorsi di Alternanza.

Particolare attenzione dovranno quindi avere le imprese (e i professionisti) che non hanno dipendenti, e che si rendono disponibili ad accogliere studenti in alternanza scuola lavoro. Ogni qualvolta, infatti, un soggetto assume la figura di datore di lavoro, qualunque sia la sua attività (commerciale, artigianale ecc.), dovendo lo stesso tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati, si applicano tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 (istituzione del servizio di prevenzione e protezione, formazione, valutazione dei rischi, redazione del DVR...)

5. Sorveglianza sanitaria

Dal momento che lo studente è assimilato al lavoratore per quanto riguarda le responsabilità di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi nei confronti del tirocinante esattamente come si comporterebbe nei confronti dei propri dipendenti.

Per sorveglianza sanitaria si intende la visita al lavoratore a cura del Medico Competente per valutare la sua idoneità alla mansione specifica sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); il servizio di prevenzione e protezione individua gli eventuali casi in cui il tirocinante viene sottoposto (se prevista dalla legge) a sorveglianza sanitaria.

6. Copertura assicurativa

La copertura assicurativa INAIL è ad esclusivo a carico dell'Istituzione scolastica, così come quella per la responsabilità civile a copertura delle fattispecie che esulano dall'assicurazione obbligatoria. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro beneficiano della copertura assicurativa INAIL anche per i rischi legati a tale attività in quanto la stessa rientra nell'ambito delle "esercitazioni pratiche e di lavoro", per le quali la tutela di legge è obbligatoria (cf. circolare della Direzione Generale INAIL n. 44 del 21/11/2016).

Casistica:

Infortuni occorsi in "ambiente di lavoro". L'attività svolta dagli studenti in alternanza scuola lavoro presso il soggetto ospitante è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Sono, quindi, indennizzabili tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro" (**).

Infortuni occorsi "in itinere". Rientrano nella tutela assicurativa anche gli infortuni "in itinere" occorsi durante il tragitto tra l'Istituto scolastico presso il quale è iscritto lo studente ed il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro (e viceversa).

Non è invece tutelabile l'infortunio "in itinere" che accada nel percorso dal luogo di abitazione dello studente a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro (e viceversa). In tal caso l'azienda non è comunque gravata da oneri di risarcimento, in quanto lo studente non è suo dipendente

Denuncia dell'evento – L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro, ed eventualmente di malattia professionale, relative agli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro **ricade sul dirigente scolastico**, salvo che sia diversamente stabilito nella convenzione stipulata tra l'Istituto scolastico e l'azienda ospitante.

È lo studente – e cioè l'assicurato – **a dover comunicare** l'infortunio occorsogli, o denunciare la malattia professionale, **al proprio dirigente scolastico**.

Nel caso in cui lo studente assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente all'azienda ospitante, sarà invece quest'ultima a dover notificare l'evento al dirigente scolastico in tempo utile per consentirgli di presentare all'INAIL le relative denunce entro i termini di legge (due giorni per gli infortuni sul lavoro e cinque giorni per le malattie professionali).

()** per "ambiente di lavoro" deve intendersi non solo lo stabilimento aziendale, ma anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, in cui si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro.

Rieilogo FASI:

1. Iscrivere al **Portale** Sezione aperta del **Registro Nazionale per l'Alternanza delle Camere di Commercio** <https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home>
2. Incontrare in una riunione operativa l'istituzione scolastica, per verificare la fattibilità del percorso di alternanza, mettere a punto un programma specifico in cui
3. Individuare tutte le modalità adottate per l'organizzazione
4. Co-progettare il percorso con la scuola
5. Sottoscrivere la convenzione tra impresa e scuola e relativo progetto formativo
6. Somministrare formazione "specificata" sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria qualora ne sia ravvisata la necessità in fase di progettazione
7. Svolgere le attività progettate nel periodo concordato
8. Valutare le attività svolte

Vantaggi le imprese

Ricadute positive per le Aziende:

- > aumentare il livello di competenze nel capitale umano presente sul territorio per contribuire alla competitività del sistema economico
- > possibilità di sviluppare le competenze tecniche e trasversali dei potenziali futuri lavoratori già durante il percorso di studi
- > ridurre i tempi e investimenti di inserimento di nuove risorse in organico
- > creare rapporto privilegiato con le scuole sul territorio
- > potenziare la capacità dei propri collaboratori di trasferire know-how senza significativi investimenti in formazione dei dipendenti, ma addestrandoli sul campo
- > arricchire il proprio business e la propria organizzazione di freschezza e nuovo entusiasmo attraverso il confronto con le giovani generazioni
- > buon ritorno in termini di attrattività, employer branding e responsabilità sociale di impresa sul territorio di riferimento

E per l'anno 2019 un vantaggio in più per le imprese!

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, considerate le competenze che la legge di riforma del Sistema camerale (D.Lgs 219/2016) ha attribuito agli enti camerali in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro ha approvato anche per il 2019, il bando **concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese per l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro)**.

Scadenza domande: **venerdì 15 novembre 2019 ore 12:00**

Importo Voucher

€ 2.500,00 per il coinvolgimento da 1 a 2 studenti;

€ 3.000,00 per il coinvolgimento da 3 o più studenti;

con aggiunta di

€250,00 in caso di studenti diversamente abili

€250,00 in caso possesso rating legalità

Periodo realizzazione percorsi: dal 1/01/2019 e fino al 31/10/2019

Durata non inferiore a 20h, comprovata dal registro presenze.

Per informazioni:

<http://www.dl.camcom.gov.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/incentivi-ed-agevolazioni/bandi-2019/bando-concessione-voucher-a-percorsi-per-competenze-trasversali-e-orientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro>

Domande e risposte ai quesiti più frequenti:

Chi è e cosa deve fare il tutor aziendale?

È un dipendente dell'azienda che si confronta con il tutor scolastico per definire finalità, modalità ed obiettivi del tirocinio; si occupa di affiancare gli studenti nello svolgimento dei compiti assegnati e di redige la valutazione finale del percorso di stage.

Sono obbligato a fare Alternanza Scuola-Lavoro?

No, l'azienda e i professionisti non sono obbligati a fare Alternanza Scuola-Lavoro; tuttavia è consigliabile trovare una forma di apertura agli istituti di formazione del territorio per contribuire a migliorare il livello di competenze del Capitale Umano, di cui beneficiano tutte le organizzazioni ubicate nel medesimo bacino di utenza.

Devo coprire l'intero monte ore per cui il ragazzo ha obbligo di legge?

No, il monte ore complessivo indicato dalla legge è la sommatoria di tutte le attività che compongono il percorso dello studente nel triennio.

Devo iscrivermi al Registro delle Imprese attive in Alternanza Scuola-Lavoro presso la Camera di Commercio?

L'iscrizione a tale registro è a discrezione delle imprese, e non è obbligatoria. Un'azienda può essere impegnata in alternanza e scegliere di non comparire nel registro delle imprese attive in Alternanza Scuola-Lavoro presso le Camere di Commercio.

C'è un periodo prestabilito per fare Alternanza Scuola-Lavoro?

No, le attività possono essere programmate in qualsiasi momento dell'anno in accordo con l'istituto scolastico.

Quali documenti devo sottoscrivere?

La *Convenzione* con l'istituto superiore con cui si avvia un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro e, qualora si decida di attivare uno stage, il *Progetto Formativo Individuale* dello studente ospitato e la sua *scheda di valutazione finale*.

Devo stipulare una convenzione anche se non ospito studenti in tirocinio?

Sì, è necessario stipulare una convenzione per formalizzare e valorizzare ogni forma di co-progettazione scuola-azienda in percorsi di alternanza.

Devo attivare un'assicurazione per lo studente?

No, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro INAIL e quella per la responsabilità civile verso terzi sono adempimenti a carico dell'istituto scolastico.

A chi spetta la copertura assicurativa per il tragitto casa/azienda?

Dovrebbe essere garantita dalla polizza assicurativa della scuola, consigliamo di verificarlo in sede di firma della convenzione.

Cosa succede se durante il tirocinio lo studente si fa male?

Occorre far riferimento alla convenzione stipulata con la scuola nella quale viene riportata la procedura da seguire nell'eventualità di un infortunio.

Il tirocinante deve fare la formazione sulla sicurezza?

Anche in questo caso il tirocinante è assimilato al lavoratore dipendente: la scuola è tenuta a erogare il modulo base, mentre quella relativa al rischio specifico e alle specificità aziendali (procedure di emergenza e piano di evacuazione) è a cura dell'azienda.

Il tirocinante deve fare la visita di sorveglianza sanitaria?

Il tirocinante è assimilato al lavoratore dipendente per cui, quando sussiste un rischio specifico per la mansione affidata al tirocinante, è necessario provvedere alla visita di sorveglianza sanitaria preventiva.

Come mi devo comportare qualora lo stagista non si presenti "al lavoro"?

Occorre contattare il tutor scolastico che si occuperà di effettuare le dovute verifiche.

Solo le aziende possono fare Alternanza Scuola-Lavoro?

No, la legge 107/2015 ha allargato di molto il ventaglio dei soggetti con cui possono essere attivati percorsi di alternanza a favore degli studenti, tra questi ricordiamo:

"... aziende, incluse quelle del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche

e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

Per non correre rischi: un focus sulla sicurezza

Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Qualora si preveda l’inserimento sistematico di studenti in tirocinio si raccomanda di aggiornare il DVR considerando anche i rischi derivanti dalla esposizione a rischi per gli studenti coinvolti nei progetti di alternanza, indicando le misure di prevenzione e protezione adottate dalla azienda (es. possibile presenza di una figura di riferimento, formazione e informazione mirate, procedure/istruzioni ad hoc ecc.)

Formazione in materia di salute e sicurezza

Il tirocinante è a tutti gli effetti equiparato ad un lavoratore. Pertanto l’azienda è tenuta a formarlo ed informarlo sulla base dei rischi valutati nel DVR. L’azienda verifica con l’istituto ore di formazione già erogate agli studenti (alcuni istituti, oltre alle 4 ore di formazione generale, erogano anche la formazione specifica attestandola) e provvede ad integrare la formazione rispetto ai rischi specifici (es. procedure di emergenza, piano di evacuazione, uso di attrezzature ecc.), attraverso formatori in possesso dei requisiti.